

**Causa T-130/89**  
(pubblicazione sommaria)

**Sig.ra B.**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

(Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

« Dipendenti — Ricevibilità — Atto arrecante pregiudizio —  
Provvedimento provvisorio — Termine di reclamo »

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Presupposti di ricevibilità — Carattere inderogabile — Esame d'ufficio — Atto che arreca pregiudizio — Atto preparatorio — Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
2. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Perentorietà (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

1. Essendo i requisiti di ricevibilità di un ricorso inderogabili, il Tribunale può esaminarli d'ufficio. Il suo sindacato non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti (v. sentenze 23 aprile 1956, *Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità*, cause riunite 7/54 e 9/54, Racc. pag. 51, e 16 dicembre 1960, *Humblet/Stato belga*, causa 6/60, Racc. pag. 1093).

sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto (v. sentenze 1° luglio 1964, *Pistoj/Commissione*, causa 26/63, *Huber/Commissione*, causa 78/63, *Degreef/Commissione*, causa 80/63, Racc. pagg. 669, 715, 761, e 14 febbraio 1989, *Bossi/Commissione*, causa 346/87, Racc. pag. 303).

2. I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale sono diretti a garantire la certezza del diritto. Essi sono quindi inderogabili e non possono essere lasciati alla disponibilità delle parti o del giudice (v. sentenze 12 dicembre 1967, *Collignon/*

Va dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro un atto preparatorio che non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai

Commissione, causa 4/67, Racc. pag. 429, e 19 febbraio 1981, Schiavo/Consiglio, cause riunite 122/79 e 123/79, Racc. pag. 473).

Il fatto che un'istituzione, per motivi connessi con la sua politica nei confronti del personale, risponda ad un reclamo amministrativo tardivo entrando nel me-

rito non comporta come conseguenza una deroga al sistema di termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. sentenza 12 luglio 1984, Mousis/Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133) né il venir meno della facoltà dell'amministrazione di sollevare, in sede giurisdizionale, un'eccezione di irricevibilità per tardività del reclamo.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
6 dicembre 1990 \*

Nella causa T-130/89,

**Sig.ra B.<sup>1</sup>**, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a S. (Granducato del Lussemburgo), con l'avv. C. Revoldini, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo, 21, rue Aldringen, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti C. Verbraeken e, durante la trattazione orale, D. Waelbroek, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

\* Lingua processuale: il francese.

1 — A richiesta della ricorrente, il Tribunale ha ordinato che il nome della ricorrente sia sostituito dall'iniziale in tutte le pubblicazioni.